



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000105 del 10 gennaio 2019

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1752, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 945/DDA/AL)**

Con istanza DDA/1752, pervenuta in data 08 gennaio 2019 (prot. n. DDA/0000087), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto delle società Electronic Arts Inc, Warner Bros Entertainment Inc., titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videoludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet [www.gamestorrents.tv/](http://www.gamestorrents.tv/), in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>Titolare</b>	<b>Titolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Link</b>
Electronic Arts, Inc.	Battlefield 3	2011	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Battlefield 3	2011	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Battlefield 4	2013	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Battlefield 4	2013	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Battlefield Bad Company 2	2010	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Burnout Paradise The Ultimate Box	2009	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Burnout Paradise The Ultimate Box	2009	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Crysis	2007	<Omissis>



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione Contenuti Audiovisivi

Electronic Arts, Inc.	Crysis 2	2011	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Crysis 3	2013	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Dead Space	2008	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Dead Space 2	2011	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Dead Space 3	2013	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Dragon Age 2	2011	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Dragon Age Inquisition	2014	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Dragon Age Origins	2009	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Mass Effect	2008	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Mass Effect 2	2010	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Mass Effect 3	2012	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Need for Speed Carbon	2006	<Omissis>
Electronic Arts, Inc.	Need for Speed: Hot Pursuit	2010	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Batman: Arkham City	2011	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Injustice Gods Among Us	2013	<Omissis>



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione Contenuti Audiovisivi

Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Batman 2	2013	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Batman 3	2014	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Harry Potter Years 1-4	2010	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Harry Potter Years 5-7	2011	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Hobbit	2014	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Ninjago	2017	<Omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Mad Max	2015	<Omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Whois Name.com Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1752 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Alessandra Lenzi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1752**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 24 gennaio 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore